

## **UNICOBAS: IL 24 AGOSTO NON RIENTRA NESSUNO!!!**

### **ILLEGITTIMA OGNI IMPOSIZIONE SULLE FERIE DEI DOCENTI E DEGLI ATA**

Gli insegnanti potranno usufruire delle FERIE fino al 31/08/20 così come sempre. Capita però che alcuni DS, i soliti "presidi-sceriffo", stiano procedendo con la richiesta di rientro il 24/08/20. Anche se chi sta agendo in tal senso è una minoranza di dirigenti, bisogna comunque mettere un freno a questo abuso.

Le ferie del personale docente sono disciplinate dal CCNL 2006/2009 e precisamente dagli artt. 13 e 14: il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.

Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.

Le ferie devono essere fruito dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.

Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.

In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruito dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di

servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.

L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo (in aggiunta) ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.

In sostanza, il PERSONALE ATA che abbia chiesto i 15 giorni continuativi di spettanza comprendendovi solo il periodo dal 24 al 31 Agosto, non può venir obbligato ad interromperlo per rientrare a scuola in quei giorni.

**Per quanto riguarda il PERSONALE DOCENTE, è utile ricordare che nessun Collegio dei docenti può deliberare sulle ferie di un lavoratore. Pertanto qualsiasi delibera in tal senso è da ritenersi NULLA. Nei vari testi di legge emanati in questi mesi non vi è traccia in tal senso, quindi non si comprende come si possa solo sfiorare un'idea così destituita di fondamento.**

**Pertanto invitiamo tutti i lavoratori interessati a contattarci immediatamente affinché i loro diritti non vengano calpestati rivolgendosi alle varie sedi sparse su tutto il territorio nazionale e per quanto riguarda la Toscana scrivendo direttamente a [info@unicobaslivorno.it](mailto:info@unicobaslivorno.it)**

# UNICOBAS Scuola & Università

**Aderente alla Confederazione Italiana di Base**

Sede regionale via Pieroni 27 - 57123 LIVORNO - Tel. 0586 210116

Sito regionale: [www.unicobaslivorno.it](http://www.unicobaslivorno.it) e-mail: [info@unicobaslivorno.it](mailto:info@unicobaslivorno.it)